

**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Programmazione Strategica
Politiche Territoriali ed Edilizia*

direzioneB08@regione.piemonte.it

Data: **8 SET. 2012**

Protocollo **29281/AB0800**

Spett.le
Ufficio Tecnico
P.zza Levi, 12
15011 ACQUI TERME (AL)

OGGETTO: Comune di ACQUI TERME (AL).
Richiesta di chiarimenti.

Il Comune di Acqui Terme ha formulato, a questa Direzione, un quesito in ordine alla corretta applicazione della normativa in materia di standards, con riferimento ad uno strumento urbanistico convenzionato avente ad oggetto una "radicale risistemazione e modifica di destinazione d'uso di un edificio artigianale in centro culturale islamico". Occorre innanzitutto evidenziare che ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 383/2000 (Disciplina della associazioni di promozione sociale), "La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica". Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha statuito che: "Vista la meritevolezza delle finalità perseguite da tali associazioni, il legislatore ha così previsto non solo facilitazioni sul piano fiscale, ma anche su quello amministrativo, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici, proprio allo scopo di agevolare l'individuazione delle sedi ove svolgere tali attività. Le predette sedi sono, dunque, localizzabili: a) in tutte le parti del territorio urbano, essendo compatibili con ogni destinazione d'uso urbanistico (ossia quelle genericamente individuate dagli strumenti urbanistici ai sensi del DM n. 1444/1968); b) a prescindere dalla destinazione d'uso impressa specificamente e funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire". Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2006 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) ha, peraltro, recepito il contenuto della normativa citata.

Nel caso di specie, pertanto, per il centro culturale islamico - in quanto associazione di promozione sociale e culturale **a seguito del formale riconoscimento previsto dalla legge (dato da verificare da parte dell'amministrazione comunale)** - si applica il quarto comma dell'articolo 32 della legge n. 383/2000.

La dotazione di servizi, in applicazione degli standards prescritti dalla normativa di piano (non allegata alla richiesta di chiarimenti), che regola la specifica area omogenea, deve avere pertanto riguardo alle sole caratteristiche dimensionali del manufatto e alla destinazione d'uso impressa all'immobile dal titolo edilizio originario, considerato che il tipo di intervento richiesto non comporta una modifica di destinazione d'uso rilevante ai fini urbanistici.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Livio Dezzani

referente:
dott ssa Paola Raiteri